

REGOLAMENTO (CE) N. 1299/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 1998**

che modifica i regolamenti (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata e (CEE) n. 139/81 che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'Australia ha designato un nuovo organismo responsabile dell'emissione dei certificati di autenticità; che è pertanto necessario modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97;

considerando che l'importazione di talune carni bovine che beneficiano di una riduzione dei dazi doganali nel quadro del regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 737/98 ⁽⁶⁾, è subordinata alla presentazione di certificati di autenticità rilasciati dal paese terzo interessato; che è necessario aggiornare il nome e l'indirizzo dell'organismo emittente dell'Australia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97, l'organismo «Australian Meat and Livestock Corporation» è sostituito dal «Department of Primary Industries and Energy».

Articolo 2

Il testo dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 139/81 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 17. 1. 1981, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 102 del 2. 4. 1998, pag. 19.

*«ALLEGATO II***Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità**

Paesi terzi	Organismo emittente	
	Nome	Indirizzo
Argentina	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), Dirección General de Mercados Ganaderos	Paseo Colón 922, 1 ^{er} Piso Oficina 146 (1063) Buenos Aires Argentina
Australia	Department of Primary Industries and Energy	Edmund Barton Building Barton, ACT
Botswana	Ministry of Agriculture, Department of Animal Health and Production	Principal Veterinary Officer (Abattoir) Private Bag 12 Lobatse
Nuova Zelanda	New Zealand Meat Producers Board	110 Featherston Street Box 121 Wellington
Swaziland	Ministry of Agriculture	PO Box 162 Mbabane
Uruguay	Instituto Nacional de Carnes (INAC)	Rincón 459, Montevideo
Sudafrica	South African Livestock and Meat Industries Control Board	Hamilton and Vermeulen Streets, Pretoria
Zimbabwe	Ministry of Agriculture Department of Veterinary Services	PO Box 8012, Causeway, Harare, Zimbabwe
Namibia	Ministry of Agriculture, Water and Rural Development, Directorate of Veterinary Services	Private Bag 12002, Auspanplatz, Windhoek 9000 Namibia»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione